

INTERVISTA

"Dopo di noi" e trust

Lasciare mezzi di sostentamento a un figlio non autosufficiente: quali elementi influiscono nella scelta del tipo di strumento giuridico?


«Da una parte l'entità del patrimonio e la presenza anche di immobili e poi la formazione del nucleo familiare, ovvero la presenza di fratelli e sorelle che i genitori ritengano capaci di prendersi cura della persona più fragile».

In che modo può aiutare la legge del "Dopo di noi"?

«La legge del 2016, detta appunto "Dopo di noi", stabilisce strumenti per realizzare un programma di vita per il disabile. La sua applicazione è limitata alle persone che hanno bisogno di un intervento di assistenza permanente, afflitte da gravi disabilità da accertarsi da parte di apposite commissioni mediche delle Asl locali e solo in questo caso sono previsti anche sgravi fiscali. Questa legge prevede anche fondi pubblici se il disabile non ha il sostegno di una famiglia. Malgrado i limiti di impiego, la norma è importante perché indica l'utilizzo di strumenti giuridici che consentono, anche in mancanza dell'accertata gravità, di risolvere il problema, fermo restando che in tali casi non si potranno avere le agevolazioni fiscali stabilite. Questi strumenti costituiscono i rimedi giuridici a disposizione dei genitori o parenti della persona affetta da incapacità parziali o anche soltanto gestionali, da fragilità caratteriali, da dipendenza da sostanze tossiche o da ludopatia. Tra le soluzioni suggerite c'è la costituzione di un trust».

Il trust per aiutare figli in difficoltà?

«Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, diffuso anche in Italia. Si adatta molto bene ai casi in cui le persone da proteggere non sono capaci di autogestirsi o di gestire il loro patrimonio. Colui che vuole beneficiare, in vita o dopo la sua morte, un soggetto fragile senza lasciargli la libera gestione del lascito, costituisce un trust. A tal fine deve fare un atto con il quale scorpora



Maria Nives Innaccone
Notaio (Innaccone Rinaldi notai associati)
a Milano

dal proprio patrimonio determinati beni (denaro, titoli, immobili...), che trasferisce a un soggetto, persona fisica o giuridica di sua fiducia, detto 'trustee', con il compito di gestirli a beneficio di uno o più beneficiari, che nel caso in esame potrebbe essere il figlio più bisognoso di sostegno. Il trustee ne diventa proprietario, ma può disporre solo in esecuzione delle regole a lui date dal disponente con la costituzione del trust; si crea quindi, nel patrimonio del trustee, un patrimonio separato inattuabile da parte dei creditori o dei successori del trustee; si parla in proposito di proprietà vincolata allo scopo o a favore dei beneficiari».

Si può fare un esempio?

«È il caso di genitori con un figlio tossicodipendente, che possono affidare parte delle loro proprietà a un 'trustee', spesso un fratello, sorella o altro parente del beneficiario, affinché le gestisca versandone gli utili (interessi, canoni di affitto...) al figlio beneficiario fino alla sua morte e dopo di lui ritrasferendo i beni ai suoi fratelli o a terzi. I genitori possono anche nominare un 'guardiano' per controllare che il trustee gestisca nel modo corretto il patrimonio». S.S.